

DECISIONE (UE) 2017/2431 DEL CONSIGLIO**dell'11 dicembre 2017**

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di due gruppi di lavoro speciali

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), è stato firmato il 18 febbraio 2017 ed è soggetto ad applicazione provvisoria, a norma del suo articolo 59, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 3 della decisione (UE) 2017/434 del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) A norma dell'articolo 49 dell'accordo è stato istituito un comitato misto per garantire, tra l'altro, il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo. Per contribuire all'efficace attuazione dell'accordo, il comitato misto dovrebbe adottare il proprio regolamento interno.
- (3) A norma dell'articolo 49 dell'accordo, il comitato misto può decidere di istituire comitati o gruppi di lavoro speciali che possano coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni.
- (4) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di gruppi di lavoro speciali dovrebbe, pertanto, basarsi sui progetti di decisione del comitato misto acclusi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell'articolo 49 dell'accordo, per quanto riguarda:

- a) l'adozione del regolamento interno del comitato misto; e
- b) l'istituzione di due gruppi di lavoro speciali,

si basa sui progetti di decisione del comitato misto allegati alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione del comitato misto senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.

⁽¹⁾ GUL 67 del 14.3.2017, pag. 3.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/434 del Consiglio, del 13 febbraio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra (GUL 67 del 14.3.2017, pag. 1).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI

PROGETTO DI

DECISIONE N. 1/2017 DEL COMITATO MISTO UE-AFGHANISTAN**del ...****recante adozione del suo regolamento interno**

IL COMITATO MISTO UE-AFGHANISTAN,

visto l'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, in particolare l'articolo 49, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo») è stato firmato il 18 febbraio 2017 ed è soggetto ad applicazione provvisoria a norma del suo articolo 59, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 3 della decisione (UE) 2017/434 del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il comitato misto è stato istituito ai sensi dell'articolo 49 dell'accordo. Per poter svolgere i compiti affidatigli, è opportuno che il comitato misto adotti il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del comitato misto, che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il comitato misto UE-Afghanistan

Il presidente

⁽¹⁾ GUL 67 del 14.3.2017, pag. 3.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/434 del Consiglio, del 13 febbraio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra (GUL 67 del 14.3.2017, pag. 1).

*ALLEGATO***Regolamento interno del comitato misto***Articolo 1***Composizione e presidenza**

1. Il comitato misto esercita le funzioni di cui all'articolo 49 dell'accordo.
2. Il comitato misto è composto da rappresentanti di entrambe le parti al più alto livello possibile ed è presieduto a turno, per un anno civile, dalla parte che ospita la riunione nel corso dell'anno civile in questione.
3. Il comitato misto è presieduto a turno dal ministro delle Finanze della Repubblica islamica di Afghanistan e dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Essi possono delegare ad un alto funzionario l'autorità di presiedere tutte le riunioni del comitato misto o parte di esse.

*Articolo 2***Riunioni**

1. Il comitato misto si riunisce una volta l'anno. Le riunioni del comitato misto sono convocate dal presidente. Le riunioni si tengono in alternanza a Bruxelles e a Kabul, a una data fissata di comune accordo. Su richiesta di una delle parti possono essere tenute, di comune accordo, sessioni speciali del comitato misto.
2. Ove le parti siano d'accordo, in via eccezionale le riunioni del comitato misto possono essere tenute mediante videoconferenza.

*Articolo 3***Partecipanti**

1. Ciascuna parte comunica al presidente la prevista composizione della propria delegazione prima di ogni riunione del comitato misto.
2. Il presidente, d'intesa con le parti, può invitare esperti o rappresentanti di altri organismi a partecipare alla riunione in veste di osservatori o per fornire informazioni su un determinato argomento.

*Articolo 4***Pubblicità**

1. Le riunioni del comitato misto si svolgono a porte chiuse, a meno che il presidente, d'intesa con le parti, non decida di indire una riunione pubblica.
2. Se lo ritiene opportuno, il comitato misto può rilasciare dichiarazioni pubbliche.

*Articolo 5***Segretariato**

Un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del governo della Repubblica islamica di Afghanistan svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto. Tutte le comunicazioni del presidente o a lui destinate sono inoltrate ai segretari. La corrispondenza destinata al presidente o da lui inviata può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica.

*Articolo 6***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione del comitato misto. L'ordine del giorno provvisorio è trasmesso alle parti, unitamente ai documenti pertinenti, al più tardi 15 giorni di calendario prima della data della riunione.
2. Ciascuna delle parti può chiedere al presidente di iscrivere un punto all'ordine del giorno.
3. L'ordine del giorno è adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
4. In circostanze speciali e d'intesa con le parti, il presidente può abbreviare i termini di cui al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

*Articolo 7***Verbale**

1. L'esito delle riunioni del comitato misto è registrato in forma di verbale concordato.
2. Il presidente riassume le conclusioni raggiunte dal comitato misto a ciascuna riunione. I due segretari redigono congiuntamente un progetto di verbale sulla base di dette conclusioni, preferibilmente al termine della riunione o, al più tardi, entro 30 giorni di calendario dalla data della riunione.
3. Le parti approvano il progetto di verbale preferibilmente al termine della riunione o al più tardi entro 45 giorni di calendario dalla data della riunione o entro qualunque altra data concordata dalle parti. Dopo l'approvazione del progetto di verbale, il presidente e i segretari firmano due esemplari originali dello stesso. Ciascuna parte riceve un originale.

*Articolo 8***Decisioni e raccomandazioni**

1. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono adottate di comune accordo dalle parti.
2. Le decisioni o le raccomandazioni del comitato misto recano rispettivamente la denominazione «decisione» o «raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.
3. Il comitato misto può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta. In tal caso, le parti concordano un termine per la durata della procedura. Se, allo scadere di tale termine, nessuna parte si è opposta alla proposta di decisione o di raccomandazione, il presidente dichiara la decisione o la raccomandazione adottata di comune accordo.
4. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato misto si presentano in due copie facenti fede firmate dal presidente del comitato.
5. Ciascuna parte può pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

*Articolo 9***Spese**

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto, per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Ciascuna parte si fa carico delle spese sostenute per l'interpretazione durante le riunioni e la traduzione.
3. La parte che ospita la riunione si fa carico delle spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti.

*Articolo 10***Comitati e gruppi di lavoro speciali**

1. Il comitato misto può istituire comitati o gruppi di lavoro speciali che possano coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni.
 2. Il comitato misto può decidere di abolire i comitati o gruppi di lavoro speciali esistenti, adottarne o modificarne il mandato.
 3. I comitati o gruppi di lavoro speciali presentano relazioni dettagliate sulle proprie attività al comitato misto dopo ciascuna delle loro riunioni e possono rivolgergli raccomandazioni.
-

PROGETTO DI

DECISIONE N. 2/2017 DEL COMITATO MISTO UE-AFGHANISTAN**del ...****relativa all'istituzione di due gruppi di lavoro speciali e all'adozione del loro mandato**

IL COMITATO MISTO UE-AFGHANISTAN,

visto l'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, in particolare il suo articolo 49, paragrafo 3, e l'articolo 10 del regolamento interno del comitato misto,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo») è stato firmato il 18 febbraio 2017 ed è soggetto ad applicazione provvisoria a norma del suo articolo 59.
- (2) Per contribuire all'efficace attuazione dell'accordo, è opportuno istituire il relativo quadro istituzionale.
- (3) A norma dell'articolo 49, paragrafo 3, dell'accordo e dell'articolo 10 del regolamento interno del comitato misto, il comitato misto può decidere di istituire comitati o gruppi di lavoro speciali che possano coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni.
- (4) Per consentire discussioni a livello di esperti in settori fondamentali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo è opportuno istituire gruppi di lavoro speciali. Le parti possono inoltre concordare di modificare l'elenco dei comitati o dei gruppi di lavoro speciali e/o i loro ambiti di competenza.
- (5) È opportuno che i gruppi di lavoro speciali siano rapidamente operativi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono istituiti i gruppi di lavoro speciali elencati nell'allegato A. Il mandato dei gruppi di lavoro speciali è definito conformemente all'allegato B.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il comitato misto UE-Afghanistan
Il presidente

⁽¹⁾ GUL 67 del 14.3.2017, pag. 3.

*ALLEGATO A***Comitato misto UE-Afghanistan****Gruppi di lavoro speciali**

- 1) Gruppo di lavoro speciale sui diritti umani, il buon governo e la migrazione;
- 2) gruppo di lavoro speciale sullo sviluppo economico e sociale.

ALLEGATO B

Mandato dei gruppi di lavoro speciali istituiti nell'ambito dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra*Articolo 1*

I gruppi di lavoro speciali possono discutere dell'attuazione dell'accordo nei settori di loro competenza. Essi possono discutere anche di argomenti o progetti specifici connessi al settore pertinente della cooperazione bilaterale.

Articolo 2

I gruppi di lavoro speciali operano sotto l'autorità del comitato misto. Essi riferiscono e trasmettono i loro verbali e le loro conclusioni al presidente del comitato misto entro i 30 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione.

Articolo 3

1. I gruppi di lavoro speciali sono composti da rappresentanti delle parti.
2. I gruppi di lavoro speciali possono invitare esperti alle loro riunioni per consultarli su punti specifici all'ordine del giorno.

Articolo 4

I gruppi di lavoro speciali sono presieduti dalla parte che esercita la presidenza del comitato misto.

Articolo 5

Un rappresentante dell'Unione europea e un rappresentante del governo afgano svolgono congiuntamente le funzioni di segretari dei gruppi di lavoro speciali.

Articolo 6

1. I gruppi di lavoro speciali si riuniscono ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su richiesta scritta di una delle parti, e almeno una volta l'anno. Ogni riunione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti.
2. Quando una parte richiede una riunione di un gruppo di lavoro speciale, il segretario dell'altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Nei casi di particolare urgenza, una riunione di un gruppo di lavoro speciale può essere convocata entro tempi più brevi, previo accordo delle parti.
3. Le riunioni dei gruppi di lavoro speciali sono indette congiuntamente dai due segretari.

Articolo 7

1. Ciascuna delle parti può chiedere al presidente di iscrivere un punto all'ordine del giorno di una riunione di un gruppo di lavoro speciale. I punti da inserire all'ordine del giorno sono comunicati ai segretari almeno 15 giorni lavorativi prima della data della riunione in questione. L'eventuale documentazione giustificativa è trasmessa ai segretari almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione.
2. I segretari comunicano il progetto di ordine del giorno alle parti almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione. In circostanze eccezionali, previo accordo delle parti, è possibile aggiungere punti all'ordine del giorno con un breve preavviso.

Articolo 8

1. I segretari redigono congiuntamente un progetto di verbale di ciascuna riunione.
 2. Le riunioni dei gruppi di lavoro speciali si svolgono a porte chiuse, a meno che il presidente, d'intesa con le parti, non decida di indire una riunione pubblica.
-